

Il Tribunale delle donne in Sarajevo

Una prospettiva giuridica internazionale tra democrazia e memoria collettiva

Sara De Vido

(Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract Starting from the experience of the Women's Court for the Former Yugoslavia, the article aims to analyse the practice of Peoples' Tribunals, with specific regard to Women's tribunals, from an international law perspective. Peoples' Tribunals are seldom considered by international lawyers, since they are not established by States and do not render binding judgments. However, we will argue that these bodies created by civil society play an important role in the international legal system. First, they represent the process of popular participation which is one of the expressions of democracy. For this purpose, we will also briefly focus on the controversial concept of democracy under international law. Secondly, they represent the collective memory of a group (in this case women) which has been partly or never heard. They hence contribute to fight silence and impunity in cases where neither the International Court of Justice or any other international court has jurisdiction over the States principally involved.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Il Tribunale delle donne in Sarajevo. – 2.1 Le ragioni della nascita del Tribunale delle donne. – 2.2 Il suo ambito di azione. – 2.3 La struttura del Tribunale e il procedimento nei giorni di maggio 2015. – 2.4 La decisione preliminare e le raccomandazioni del *Judicial Council*. – 2.5 Il seguito del procedimento. – 3 Analisi giuridica: i Tribunali dei popoli e delle donne. – 3.1 Il primo illustre precedente: il *Bertrand Russell Tribunal*. – 3.2 Ridare voce alle *comfort women*: il tribunale di Tokyo sulla schiavitù sessuale commessa da militari giapponesi. – 4 L'impatto dei tribunali dei popoli e delle donne sul diritto internazionale. – 4.1 Tribunali dei popoli e delle donne: il loro contributo alla memoria collettiva. – 4.2 Tribunali dei popoli e delle donne: democrazia e diritto internazionale. – 5 Conclusioni.

Keywords Women's Tribunals. Gender. Justice.

1 Introduzione

L'impunità è lo spettro che si aggira là dove gravi violazioni dei diritti umani fondamentali sono commesse. Il diritto internazionale non è sprovvisto di strumenti per contrastarla. Il diritto internazionale dei diritti umani – nelle parole del giudice della Corte internazionale di giustizia Cançado Trindade (2011, 6) – «has been constructed on the basis of the imperatives of protection and the superior interest of human being, irrespective of nationality or political standing or any other situation or circumstance». Il

Diaspore 5

DOI 10.14277/6969-094-5/DSP-5-5

ISBN [ebook] 978-88-6969-094-5 | ISBN [print] 978-88-6969-097-6 | © 2016

diritto internazionale umanitario consta, invece, di quei principi e di quelle regole preposte alla disciplina della condotta delle ostilità tra i belligeranti e alla protezione di coloro che non prendono parte al conflitto - o non vi prendono più parte (Cassese, Gaeta 2013, 5). Per la repressione dei crimini internazionali è nato, nel secondo dopoguerra, un nuovo corpus normativo, il diritto penale internazionale, il cui scopo è di impedire che «the architects of [...] inhumane policies» (Griffin 2000) trovino un 'porto sicuro' in questa o quella giurisdizione. Fino al tardo diciannovesimo secolo, solo il divieto di crimini di guerra si era affermato sul piano internazionale; dalla fine della seconda guerra mondiale, sono emerse nuove categorie di reati grazie allo sviluppo dei tribunali penali internazionali: i tribunali di Norimberga e Tokyo, i tribunali penali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e il Rwanda, le corti speciali, fino ad arrivare alla Corte penale internazionale (Cassese, Gaeta 2013, 4). Da questione di pertinenza delle corti nazionali, la repressione dei «most serious crimes» è divenuta di interesse dell'intera comunità internazionale.¹

Nonostante i risultati raggiunti dai tribunali internazionali, che ci pare di non poter né negare né tantomeno sminuire, è pur vero che l'impunità non è sempre scongiurata. Le ragioni, come vedremo, sono sia di natura giuridica, dettate dai limiti derivanti dagli statuti dei tribunali internazionali, sia di natura politica, nei casi in cui l'impunità sia il frutto della mancata volontà della comunità internazionale di 'vedere'.

Per rispondere all'impossibilità di ottenere giustizia per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, sono nati, a partire dagli anni Sessanta con il *Bertrand Russell's Tribunal*, i c.d. 'tribunali dei popoli', consigli - più che corti - di esperti il cui obiettivo è di esaminare i fatti ed accertare se e quali violazioni siano state compiute e da parte di quali attori. Nella categoria dei tribunali dei popoli vanno inclusi i tribunali delle donne, che si propongono di dare voce alle donne vittime di abusi subiti durante situazioni di conflitto mai, o solo parzialmente, indagati e perseguiti. Come si vedrà, il fenomeno dei tribunali dei popoli, e delle donne nello specifico, è stato scarsamente analizzato dalla dottrina internazionalista - con qualche illustre eccezione (Falk 1985, 2016; Blaser 1992; Chinkin 2001; Byrnes-Simm 2013, 2014; Otto 2016). Siffatti tribunali non sono, giuridicamente parlando, dei veri tribunali internazionali, in quanto non sono costituiti mediante un trattato internazionale, come è stato per la corte penale internazionale, e neppure mediante risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (così come è avvenuto nel caso dei tribunali penali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e il Rwanda); non pronunciano sentenze vincolanti; non possono prevedere né pene a carico di coloro i

1 Nel preambolo dello Statuto di Roma si legge: «the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished».

quali vengono giudicati responsabili delle violazioni dei diritti umani fondamentali né forme di risarcimento per le vittime. Eppure il loro numero è aumentato negli ultimi anni.²

Siffatti tribunali, più che 'alternative' alla giustizia sul piano nazionale o internazionale, ne sono «supplemento e complemento» (Duhaček 2015, 69). Meritano dunque attenzione da parte della dottrina internazionalista. I tribunali dei popoli rispondono ad un «desire of law», ad una richiesta di giustizia per coloro che non hanno la possibilità di ottenere un esame formale dei loro reclami in base al diritto internazionale (Byrnes-Simm 2013, 743). I tribunali delle donne presentano un elemento in più; essi, infatti, rispondono all'assenza delle donne dai procedimenti di soluzione pacifica delle controversie (Charlesworth, Chinkin 2000, 290). Costituiscono, in altri termini, un «approccio femminista alla giustizia», capace di rendere le donne agenti ed interpreti della storia (Zajović 2015, 40).³

In questo articolo partiremo dall'esperienza del Tribunale delle donne in Sarajevo,⁴ che studieremo nel dettaglio, per poi collocare questa esperienza nel quadro più generale dei tribunali dei popoli e, nello specifico, delle donne. Utilizzeremo come casi studio, nell'economia del presente lavoro, il *Bertrand Russell Tribunal* sul Vietnam, quale esempio di tribunale dei popoli, e il Tribunale di Tokyo del 2000, quale esempio di tribunale delle donne. Analizzeremo quindi l'esperienza dei tribunali delle donne sotto una duplice prospettiva. Dimostreremo in primo luogo che essi sono stati utili per costruire, mantenere ovvero rafforzare la memoria collettiva delle gravi violazioni dei diritti umani subite dalle donne nel corso e dopo la fine di conflitti armati. In secondo luogo, sosterremo che essi sono espressione di democrazia nel sistema giuridico internazionale nel senso che confermano la partecipazione di soggetti 'altri' rispetto allo Stato, da sempre attore principale (e unico per molto tempo) della comunità internazionale.

2 Il Tribunale delle donne in Sarajevo

Il Tribunale delle donne in Sarajevo, Bosnia Herzegovina, si è aperto il 7 maggio 2015 ed è il risultato di un lavoro di preparazione durato oltre cinque anni. Il comitato che ha promosso il tribunale, e che sta proseguendo con varie attività a seguito della conclusione del procedimento pubblico,

2 Si vedano ad esempio le numerose sessioni del Tribunale permanente dei popoli con sede in Italia: <http://tribunalepermanentedepopoli.fondazionebasso.it/> (2016-08-29).

3 Traduzione di «a feminist approach to justice» usato dall'autrice.

4 Traduciamo il termine Women's Court in Sarajevo con 'tribunale delle donne in Sarajevo' e non 'di Sarajevo' per evitare una non corretta traduzione dell'espressione che potrebbe far pensare erroneamente al fatto che si tratti di un tribunale per le sole donne di Sarajevo.

era composto da donne provenienti da ogni parte dell'ex Jugoslavia: dalla Bosnia Erzegovina (Madri delle Enclaves di Srebrenica e Zepa, Forum delle Donne, Fondazione CURE); dalla Croazia (Centro per gli Studi delle Donne, Centro per le Donne Vittime di Guerra-ROSA); dal Kosovo (Rete delle Donne del Kosovo); dalla Macedonia (Consiglio Nazionale per l'Uguaglianza di Genere); dal Montenegro (Anima); dalla Slovenia (Lobby delle Donne di Slovenia); dalla Serbia (Studi delle Donne, Donne in Nero). Il coordinamento è stato affidato alle Donne in Nero di Belgrado.⁵

Il Tribunale è stato, più che un procedimento in un lasso di tempo ben definito, un percorso: i tre giorni a Sarajevo hanno costituito solo il culmine di un processo che è stato caratterizzato, e si caratterizza ancora oggi, da centinaia di riunioni organizzate il più possibile vicino alle vittime, ovvero nei paesi, nelle città, nei villaggi ancora impregnati delle conseguenze del conflitto dei Balcani; da rapporti periodici delle donne in nero sempre disponibili online in uno spirito di assoluta trasparenza; da seminari regionali, corsi di formazione, presentazioni pubbliche, tavole rotonde; da volantini in tutte le lingue della regione.⁶ Il Tribunale è stato costruito dal basso, per rispondere alle specifiche esigenze delle donne della regione. Come rileva un'autrice, si è trattato di un «modello unico di un processo estremamente rispettoso delle vittime e delle sopravvissute» (Lucas 2015, 8).

Il procedimento pubblico, iniziato con un corteo lungo le strade di Sarajevo, si è svolto poi dal 7 al 10 maggio 2015.

2.1 Le ragioni della nascita del Tribunale delle donne

I crimini compiuti durante il conflitto nell'ex Jugoslavia sono stati esaminati in più di un contesto internazionale. Ciò a differenza di decine di altri conflitti, caratterizzati da ampie e diffuse violazioni dei diritti umani fondamentali, completamente ignorati o dimenticati.⁷

Diverse ragioni concorrono a spiegare la necessità avvertita dalle donne di ogni parte dell'ex Jugoslavia di poter raccontare ciò che non ha trovato voce altrove. Una di queste concerne la limitata presenza delle donne nei

5 Sull'esperienza delle Donne in Nero di Belgrado, vedi Camilotti 2011 con testimonianze e scritti di Marianita De Ambrogio, Staša Zajović e Lepa Mladjenović. Il network è nato nel 1988, su spinta di alcune pacifiste israeliane e palestinesi, che hanno adottato come forma di protesta il manifestare una a fianco dell'altra, in nero, in silenzio.

6 La ricostruzione dettagliata dei cinque anni di preparazione del tribunale delle donne in Zajović, Duhacek, Iveković 2015.

7 Per un'analisi di ampio respiro e numerosi esempi, tra cui il conflitto di West Papua, si veda Hawkins 2008, 187. L'autore rileva che la maggior parte dei conflitti resta «undetected», priva di traccia; in altre parole, tali conflitti sono assenti «from the consciousness of the actors», dove per attori si intendono politici, media, opinione pubblica, accademici.

consessi internazionali dove si decideva il futuro dell'ex Jugoslavia. Così, ad esempio, ai negoziati degli Accordi di Dayton nel novembre 1995, le donne della Bosnia Erzegovina non parteciparono; e ciò nonostante lo stupro e l'abuso sessuale fossero stati evidentemente utilizzati quale strumento di guerra con lo scopo di umiliare un intero gruppo etnico mediante la violenza nei confronti delle sue donne (Askin 1997, 264). Gli abusi sessuali erano, dunque, basati sia sul genere, sia sull'etnia (MacKinnon 1993, 65). Gli Accordi di Dayton, come rilevano Charlesworth e Chinkin (2000, 291), non richiesero alle autorità delle diverse entità della Bosnia Erzegovina di indirizzare le specifiche esigenze delle donne e di fornire loro adeguata riparazione. Essi inoltre non attribuirono alcun ruolo per le donne nella ricostruzione post-conflitto. Il silenzio prevalse.

Muovendoci invece sul piano della giustizia penale internazionale, va preliminarmente osservato che il Tribunale penale per l'ex Jugoslavia fu istituito due anni prima degli accordi di Dayton dal Consiglio di Sicurezza ONU con lo scopo di perseguire penalmente i presunti autori di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e di genocidio (Copelon 2011, 242; Healey 1995, 327).⁸ Nello Statuto del Tribunale, lo stupro è considerato un crimine contro l'umanità - non crimine di guerra o genocidio. Tuttavia, la giurisprudenza del tribunale, così come quella del Tribunale penale internazionale *ad hoc* per il Rwanda,⁹ ha contribuito alla definizione del reato di stupro e di abuso sessuale. Fu così che, in *Akayesu*, per la prima volta, un tribunale internazionale - quello penale per il Rwanda - ha riconosciuto che lo stupro rientra tra le condotte criminose che costituiscono il crimine di genocidio, in particolare la condotta descritta all'articolo 2, lettera b), della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, ovvero «lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo».¹⁰ Il Tribunale penale per l'ex Jugoslavia ha esaminato più volte casi di violenza sessuale e stupro, dando voce alle vittime; nel caso *Furundžija*, ad esempio, i giudici hanno accettato la testimonianza di una donna vittima di abuso sessuale nonostante soffrisse di disturbo post-traumatico.¹¹ Benché i tribunali penali internazionali *ad hoc* abbiano contribuito alla ricostruzione di gravi episodi di abusi nei confronti delle donne, è certo vero che essi hanno mostrato alcuni punti

8 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 827 (1993), che istituisce il Tribunale penale per l'ex Jugoslavia.

9 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 955 (1994), che istituisce il Tribunale penale per il Rwanda.

10 Tribunale penale per il Rwanda, Trial Chamber, *Prosecutor v. Akayesu*, case n. 96-4-T, 2 settembre 1998.

11 Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor v. Furundžija*, case no. IT-95-17/1-T, 10 Dicembre 1998, § 109. Si veda per il dettaglio dei casi esaminati dal Tribunale per l'ex Jugoslavia, Henry 2011.

deboli. Taluni sono di natura strutturale: il tribunale è regolato da uno statuto che definisce la competenza dell'organo giurisdizionale e i reati per i quali esso ha giurisdizione. Altri discendono dall'assenza di un approccio femminista alla giustizia; in particolare, come si è dimostrato altrove (De Vido, in corso di stampa), le donne sono state, in tutti i procedimenti, considerate solo 'vittime', ritenute dunque in una posizione passiva e vulnerabile. Raramente le donne sono state viste quali attrici, protagoniste tanto in senso positivo quanto in senso negativo. Ci pare indicativo il fatto che il caso della Ministra rwandese *Pauline Nyiramasuhuko*,¹² prima donna condannata per genocidio da un tribunale internazionale per aver ordinato anche atti di stupro, sia stato considerato maggiormente meritevole di attenzione dalla stampa; sembrava quasi impossibile, agli occhi dell'opinione pubblica, che una donna, madre oltre che ministra, potesse rivestire un ruolo 'altro' rispetto a quello di vittima. In secondo luogo, come rilevato dalla dottrina, la giurisprudenza dei tribunali penali *ad hoc* «may do little to transform the lived realities of women's lives in terms of the ongoing violence and discrimination they experience» (Ní Aoláin 2012, 228).¹³ In altri termini, i tribunali non possono - per i limiti derivanti dal loro statuto e per il più generale principio di certezza del diritto - indagare sulla violenza che è proseguita anche oltre il conflitto e, spesso, essi hanno trascurato il fatto che le testimonianze delle donne nel corso dei procedimenti hanno cambiato la loro vita e il loro reinserimento nella comunità di origine.

Abbiamo cercato di spiegare sul piano giuridico e politico i limiti incontrati nelle indagini sulle gravi violazioni dei diritti umani - e nella repressione di siffatti atti - occorse nell'ex Jugoslavia. Se abbandoniamo per un attimo i panni del giurista e leggiamo le testimonianze delle donne che hanno partecipato alla creazione del Tribunale delle donne, forse possiamo cogliere nella sua pienezza lo spirito che ha mosso un gruppo di donne di ogni parte dell'ex Jugoslavia a non lasciare che certi episodi di violenza cadessero nell'oblio. Così, negli anni che hanno preceduto l'istituzione del Tribunale delle donne, nel 2011 e 2012 nello specifico, la maggioranza delle donne partecipanti ai lavori ha espresso da un lato l'opinione che il Tribunale penale per l'ex Jugoslavia fosse «spesso l'unico strumento per portare giustizia», dall'altro lato hanno sottolineato la prevalenza di una generale sfiducia nei confronti degli organi giurisdizionali tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale (Zajović 2015, 23). Le vittime di abusi durante e dopo il conflitto hanno inoltre evidenziato come, nelle sentenze più recenti decise nel novembre 2012 dal Tribunale per l'ex Jugoslavia, «allo Stato che ha organizzato il crimine (la Serbia) [sia] stata

12 Tribunale per il Rwanda, Trial Chamber, *Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko et al.*, case no. ICTR-98-42-T, 24 giugno 2011.

13 Sulla giustizia di transizione, si veda, in generale, O' Rourke 2013.

garantita amnistia».¹⁴ La sfiducia nei confronti del Tribunale per l'ex Jugoslavia si è rinvigorita recentemente a seguito del 'disastroso' procedimento nei confronti di Seselj,¹⁵ che si è concluso nel marzo 2016 con l'assoluzione dell'imputato; tra i capi d'accusa figurava anche la violenza sessuale.¹⁶

Ecco allora che, tra le ragioni invocate dalle donne soprattutto nei primi due anni di preparazione del Tribunale, si annovera la volontà di rendere visibile la continua violenza contro le donne commessa in tempo di pace come in tempo di guerra, la necessità di dare voce alle esperienze individuali delle donne e includere la loro esperienza nella 'memoria pubblica', il riconoscimento della sofferenza subita dalle donne e fare pressioni sul sistema istituzionale, la ricostruzione del contesto sociale, economico, familiare, culturale, personale e politico in cui la violenza contro le donne è stata compiuta, la creazione di un nuovo approccio alla giustizia, la nascita di un network di solidarietà tra le donne a livello internazionale e la prevenzione di crimini futuri (Zajović 2015, 26-7).

2.2 Il suo ambito di azione

Le competenze attribuite al Tribunale delle donne in Sarajevo sono ampie, in quanto abbracciano le violenze commesse sia durante il conflitto negli anni Novanta sia dopo il conflitto; il lavoro preparatorio ha infatti dimostrato che «esiste una continuità di ingiustizia e di violenza, che collega la guerra e il dopoguerra» (Lucas 2015, 8). Il tribunale si è occupato di:

- a. Violenza su base etnica, che include la violenza c.d. «istituzionale», ovvero messa in atto da organi dello Stato, e la repressione compiuta dalla società stessa mediante il rifiuto e le molestie quale conseguenza di matrimoni-famiglie-comunità miste.
- b. Violenza «militarista», che include la guerra contro i civili, ad esempio le azioni condotte durante le ostilità, la minaccia psichica o fisica continuata, i bombardamenti, il terrore esercitato dai militari alle frontiere; la repressione a seguito di resistenza al reclutamento

¹⁴ Rapporto del 2012 Women's Court - A Feminist Approach to Justice, citato in Zajović 2015, 24.

¹⁵ Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, *Le procureur c. Seselj*, case no. IT-03-67-T, 31 marzo 2016. Si veda il commento di Milanovic «a comprehensively bad judgment» <http://www.ejiltalk.org/the-sorry-acquittal-of-vojislav-seselj/#more-14187> (2016-08-29).

¹⁶ Si legga tuttavia la forte opinione dissenziente («je conteste fermement») della giudice Flavia Lattanzi, in particolare § 39. Il Procuratore ha reso una dichiarazione con riguardo alla sentenza il 31 marzo 2016: «We fully understand that many victims and communities will be disappointed by the Trial Chamber's judgment» <http://www.icty.org/en/press/statement-of-the-office-of-the-prosecutor-on-the-judgement-of-vojislav-seselj> (2016-08-29).

- forzato, quindi le violenze subite dalle donne che proteggevano i disertori, gli uomini della propria famiglia, gli attivisti contro la guerra e gli obiettori di coscienza.
- c. La continuazione della violenza di genere, ovvero lo stupro come crimine di guerra, l'abuso dello stupro a scopi nazionalistici, la stigmatizzazione delle donne che hanno testimoniato episodi di stupro; la violenza maschile nei confronti delle donne, compresa violenza fisica, psicologica, sessuale commesse dal marito o partner di ritorno dal conflitto, ma anche la 'normalizzazione' della violenza dell'uomo contro la donna nella sfera pubblica come comportamento socialmente accettabile; la repressione politica delle donne che hanno operato a difesa dei diritti umani.
 - d. La violenza economica contro le donne, inclusa la privatizzazione che ha determinato in molti casi la privazione del lavoro e dei diritti economico-sociali e una vita condotta in costante crisi economica (privazioni, costante timore di povertà, disoccupazione, licenziamento dal lavoro senza retribuzione).¹⁷

È evidente che i Tribunali dei popoli sono in grado di superare le categorie di reati che si sono affermate sul piano internazionale: crimini di guerra, contro l'umanità, genocidio, crimine di aggressione. I tribunali penali *ad hoc* sono riusciti certo ad interpretare gli elementi di taluni crimini, quali il genocidio, in modo tale da includere nelle condotte criminose anche lo stupro e la violenza sessuale. Essi tuttavia, nell'esercizio della loro funzione ermeneutica, non possono arrivare al punto di scalfire il principio della certezza del diritto e il principio espresso dal brocardo latino *Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*.

2.3 La struttura del Tribunale e il procedimento nei giorni di maggio 2015

Il Tribunale delle donne a Sarajevo è composto da tre organi. Il primo è il *Judicial Council*. In questa sede, lo tradurremo con il termine 'consiglio decisionale', che ci sembra meglio sottolinei il fatto che l'organo, pur non essendo una giuria o un tribunale internazionale, è tuttavia dotato di potere decisionale, ancorché non vincolante. Al consiglio decisionale hanno partecipato docenti, esperte di diritti delle donne, attiviste internazionali: Charlotte Bunch, premio Eleanor Roosevelt per i diritti umani; Kristen Campbell del Goldsmiths College, Londra; Gorana Mlinarević, attivista e ricercatrice femminista di Sarajevo; Dianne Otto, docente dell'Università di Melbourne; Latinka Perović, storica della Serbia del XIX-XX secolo;

17 <http://www.zenskisud.org/en/o-zenskom-sudu.html> (2016-08-29).

Vesna Rakić-Vodinelić, presidente del *Council*, teorica del diritto; Vesna Teršelić, attivista pacifista.

Il secondo organo è il comitato consultivo, composto da Marta Drury (USA), filantropa, candidata al premio Nobel per la pace nel 2005; Monika Hauser (Svizzera/Germania), ginecologa e filantropa; Mariemme H. Lucas, sociologa algerina, femminista, teorica politica.

Il Tribunale delle donne è stato affiancato da esperti che hanno consentito la ricostruzione del contesto in cui sono stati commessi i crimini: Bojan Aleksov (Serbia/Gran Bretagna); Tanja Đurić Kuzmanović (Serbia); Rada Iveković (Croazia/Francia); Renata Jambrešić Kirin (Croazia); Vjollca Krasniqi (Kosovo); Miroslava Malešević (Serbia); Snežana Obrenović (Serbia), sociologa e attivista femminista; Senka Rastoder (Montenegro); Marijana Senjak (Croazia/Bosnia Erzegovina); Staša Zajović (Serbia), filologa, attivista femminista e pacifista.

Il procedimento innanzi al Tribunale delle donne in Sarajevo dal 7 al 10 maggio 2015 è stato molto diverso, evidentemente, rispetto a quello abituale negli organismi giurisdizionali nazionali ed internazionali. Al Tribunale per l'ex Jugoslavia, in base alle *rules of procedure* più volte emendate, il procedimento si distingue in una fase precontenziosa, in una fase contenziosa davanti alla *Trial Chamber*, in un eventuale appello.¹⁸ All'imputato vengono garantiti i diritti propri dell'equo processo, tra cui la presunzione di innocenza, e alle vittime la protezione durante la testimonianza dinnanzi alla Camera.¹⁹

La sessione del Tribunale delle donne in Sarajevo si è svolta in un teatro con oltre 600 persone; sul palco sedevano a sinistra le testimoni (36 durante tutto il procedimento), a destra le esperte del tribunale; al centro un leggìo da cui parlare alla platea. Non era possibile telefonare, commentare, fotografare, fare domande, uscire. Non c'erano imputati identificati per ciascun crimine compiuto nell'ex Jugoslavia. Il resoconto delle udienze è stato riportato in un report dettagliato.²⁰ L'ultimo giorno, alcune donne hanno sintetizzato i temi toccati durante il procedimento.²¹

18 Rules of procedure and evidence, IT/32/Rev.50, 8 luglio 2015.

19 Rules of procedure and evidence, IT/32/Rev.50, 8 luglio 2015, rule 75.

20 Il Tribunale delle donne, un approccio femminista alla giustizia: <http://www.zenski-sud.org/en/pdf/2015/Tribunale%20delle%20Donne%20per%20la%20ex%20Yugoslavia.pdf> (2016-08-29), da p. 11.

21 Il Tribunale delle donne, un approccio femminista alla giustizia, 16.

2.4 La decisione preliminare e le raccomandazioni del *Judicial Council*

Dopo aver ascoltato per due giorni le testimonianze delle donne partecipanti al procedimento, il consiglio decisionale ha adottato il 10 maggio alcune decisioni preliminari e raccomandazioni, in attesa di elaborare quello che è stato definito «the comprehensive and conclusive judgment», non ancora disponibile al momento in cui si scrive.²² L'uso della parola *judgment* non è nuovo; come si vedrà, anche il Tribunale di Tokyo del 2000 lo aveva utilizzato per la sua decisione finale, che, tuttavia, a differenza del Tribunale delle donne in Sarajevo, accertava la responsabilità individuale di alcuni membri del governo giapponese, incluso l'imperatore, per i reati oggetto del procedimento. Nel caso del *Judicial Council* di Sarajevo, utilizzeremo la parola 'decisione', e non 'sentenza', un termine che ci pare raccolga le varie sfumature della parola 'judgment' in inglese.²³

Nel rapporto finale sono stati riportati i crimini compiuti durante e dopo il conflitto nell'ex Jugoslavia:²⁴

- a. Crimini di guerra contro la popolazione civile, inclusi, tra gli altri, la separazione, l'omicidio e la sparizione forzata di bambini, donne, uomini, anziani; il trasferimento forzato di donne all'interno e all'esterno della regione; la militarizzazione della vita civile e domestica; la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti; la persecuzione; la guerra di aggressione.
- b. L'utilizzo dei corpi femminili come «campo di battaglia», inclusi i seguenti atti: l'uccisione deliberata di civili donne; la violenza sessuale durante e dopo il conflitto, nella sfera privata quanto in quella pubblica; la detenzione e la discriminazione basata sul genere durante la detenzione; tortura e altre forme di trattamento crudele, inumano o degradante; la persecuzione sulla base del genere; la militarizzazione delle vite delle donne; il diniego di cure mediche; la considerazione delle donne quali portatrici simboliche e materiali dei costi della guerra, tra cui il rafforzamento degli stereotipi di genere, la disoccupazione, l'esclusione dalle strutture sociali.
- c. Il crimine di violenza «militarista», inclusa la militarizzazione della vita quotidiana e la mobilitazione sistematica; la repressione e la demonizzazione delle attiviste pacifiste; il reclutamento forzato dei civili in forze armate regolari, irregolari, di sicurezza, così come il lavoro nell'economia di guerra; la promozione dell'uso di alcol e

22 Tribunale delle donne, *Judicial Council, Preliminary Decisions and Recommendations*, 1.

23 http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/judgment (2016-08-29).

24 Tribunale delle donne, *Judicial Council, Preliminary Decisions and Recommendations*, 1ss.

- droga da parte dei militari; la criminalizzazione dei disertori e dei loro sostenitori.
- d. Il crimine di persecuzione, che si è caratterizzato per l'imposizione di differenze, basate sull'etnia, la religione, il genere, la sessualità, l'età, la disabilità. Tali differenze venivano usate per dividere la popolazione e legittimare pratiche violente di esclusione, ad esempio costringendo le donne ad assumere i ruoli 'tradizionali' e quello di portatrici e riproduttrici dell'identità collettiva.
 - e. Il crimine di violenza sociale ed economica, ad esempio l'incapacità di garantire degne condizioni di lavoro, incluso la parità di trattamento economico e il congedo parentale retribuito; l'incapacità di fornire adeguata riparazione per i crimini di guerra; l'incapacità di fornire un servizio sanitario in grado di rispondere al continuo impatto della guerra e della militarizzazione sulle donne; la stigmatizzazione delle donne sopravvissute.

È nella riconduzione di questi atti alle categorie ben note di crimini internazionali che si avverte l'influenza di studiosi internazionaliste, quali Diane Otto e Kristen Campbell; nella decisione del *Council* si legge, infatti, che questi atti costituiscono «violazioni dei diritti umani, crimini contro la pace, crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità».²⁵ La responsabilità per gli atti compiuti va attribuita a «tutti i partecipanti al conflitto».²⁶ Nello specifico, il *Judicial Council* si riferisce alla responsabilità del regime politico e militare serbo per la conduzione di una guerra genocidaria e per aver commesso crimini di genocidio e di pulizia etnica contro popolazioni non serbe in Bosnia Erzegovina, Croazia e Kosovo. In tale azione, il regime serbo era stato sostenuto dai regimi montenegrini e gruppi locali, oltre che dallo *Yugoslav Peoples Army* (JNA). Questa affermazione è di un certo rilievo, considerato che sulla responsabilità della Serbia per crimine di genocidio si è pronunciata in due occasioni la Corte internazionale di giustizia, nei casi *Bosnia Erzegovina c. Serbia*²⁷ e *Croazia c. Serbia*.²⁸ In entrambi i casi, la Serbia non è stata ritenuta responsabile di crimine di genocidio. L'affermazione del Tribunale delle donne in Sarajevo si discosta dalle conclusioni della Corte internazionale di giustizia. Va precisato, tuttavia, che la rilevazione dell'elemento sog-

25 Tribunale delle donne, *Judicial Council, Preliminary Decisions and Recommendations*, 4.

26 Tribunale delle donne, *Judicial Council, Preliminary Decisions and Recommendations*.

27 Corte internazionale di giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, sentenza del 26 febbraio 2007.

28 Corte internazionale di giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)*, sentenza del 3 febbraio 2015.

gettivo del crimine di genocidio, lo *specific intent*, in particolare quando il presunto perpetratore è lo Stato, è particolarmente complessa e non è stata condotta dal Tribunale delle donne.²⁹ Il *Judicial Council* ha rilevato altresì la responsabilità per pulizia etnica dei regimi in Croazia e Kosovo, e per gravi violazioni dei diritti umani da parte dei regimi in Bosnia Erzegovina, Macedonia, Slovenia. La responsabilità va attribuita, secondo il *Judicial Council*, alla leadership militare, politica, economica e di sicurezza, oltre che alle élites intellettuali; ai militari, paramilitari e altri gruppi armati; ai media; a singoli e società che hanno tratto profitti dal conflitto, ai funzionari amministrativi e di governo ai più alti livelli; alle istituzioni e ai leader religiosi; alle organizzazioni internazionali ed altri governi.³⁰

Il rapporto del *Judicial Council* si chiude con otto raccomandazioni: vi è un invito a rendere pubblica la storia ricostruita mediante le testimonianze delle donne e cinque anni di preparazione, a porre fine al militarismo, compreso il disarmo totale, a cambiare il trend di privatizzazione in corso dei beni pubblici (raccomandazioni 1,2,4). Vi sono altresì elementi interessanti di diritto internazionale. Il primo è la raccomandazione secondo cui i governi devono rispettare, proteggere, realizzare – secondo la nota formula «to respect, protect, fulfill» (De Schutter 2014, 280) – i diritti umani delle donne, compreso il diritto al lavoro, alla retribuzione equa, al congedo parentale retribuito, all'alloggio, alla sicurezza sociale, alla salute, inclusi i diritti riproduttivi e sessuali (raccomandazione 3). Il secondo è l'obbligo di dovuta diligenza in capo agli Stati di fornire alle donne giustizia e di porre fine a tutte le forme di violenza contro le donne e alle violazioni dei diritti umani in tempo di guerra e in tempo di pace (raccomandazioni 5 e 6). Il terzo riguarda obblighi di prevenzione della violenza di genere: elemento non nuovo, in quanto previsto, ad esempio, dalla recente Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata nel 2011 (De Vido 2014, 2016): lo Stato e le istituzioni sociali quali i media, i sistemi educativi, le entità religiose, hanno una responsabilità condivisa nel porre fine agli atteggiamenti patriarcali e militaristi che perpetuano la violenza contro le donne (raccomandazione 7).

Il *Council* ha dunque ribadito, collegandolo al contesto delle gravi violazioni compiute contro le donne dell'ex Jugoslavia, obblighi già esistenti in capo agli Stati previsti dal diritto pattizio o consuetudinario.

29 Sul punto, si veda l'analisi di Weiss-Wendt 2010.

30 Tribunale delle donne, *Judicial Council, Preliminary Decisions and Recommendations*, 5.

2.5 Il seguito del procedimento

Numerose attività sono state organizzate a seguito dell'incontro del tribunale delle donne a maggio 2015. Si sono svolti incontri a livello regionale o locale con le vittime, circoli di discussione e tavole rotonde sul tema. In futuro, sono previste una serie di iniziative: il supporto continuo di carattere psicologico alle vittime, la consulenza legale, il monitoraggio del procedimento davanti al Tribunale delle donne, l'istituzione di tribunali delle donne 'ristretti' su specifiche questioni inerenti tutti gli aspetti della vita femminile, l'istruzione continua, la pressione sulle istituzioni, la pubblicazione delle testimonianze in un libro e un documentario.³¹

3 Analisi giuridica: i Tribunali dei popoli e delle donne

I tribunali dei popoli sono, nella definizione fornita da uno dei *Russell Tribunals*, «international colleges consisting of well-known persons [which] do not have any legal power but aim at contributing to the development of international law». ³² Il Tribunale delle donne di Tokyo, nella decisione pronunciata oralmente nel dicembre 2001, definì i tribunali dei popoli come organismi «conceived and established by the voices of global civil society», basati sulla convinzione che il diritto «è uno strumento della società civile che non appartiene solo ai governi». ³³ I giudici del tribunale, tutti eminenti giuristi, affermarono inoltre che, sebbene un tribunale dei popoli non possa condannare o ordinare forme di riparazione, esso può presentare raccomandazioni supportate da «its legal findings and its moral force». ³⁴

I tribunali dei popoli nascono là dove i governi e i tribunali, nazionali o internazionali, non vogliono o non siano in grado («unwilling or unable») ³⁵ di attuare le norme internazionali sui diritti umani (Blaser 1992, 344). In particolare, quando sono i governi stessi ad essere responsabili per aver ordinato o non aver adottato misure per prevenire la commissione di gravi crimini, i tribunali dei popoli costituiscono una «strategia popolare per attuare i diritti umani» (Blaser 1992, 344), una «giurisprudenza della

31 *Continuation of process of Women's Court after Sarajevo Event (May 2015) Activities related to Women's Court - feminist approach*, pubblicato a febbraio 2016 http://www.zenski-sud.org/en/pdf/2016/Womens_Court_Report_May_2015_February_2016.pdf (2016-08-29).

32 Fourth. *Russell Tribunal, Handbook, The Rights of the Indians in the Americas* 1980, 18.

33 *Transcript of oral judgment*, 4 dicembre 2001, § 9, <http://www.iccwomen.org/wigdraft1/Archives/oldWCGJ/tokyo/Sommario.html> (2016-08-29).

34 *Transcript of oral judgment*, 4 dicembre 2001, § 10.

35 Si mutua qui l'espressione («unwilling or unable») utilizzata nello Statuto della Corte penale internazionale, articolo 17, § 1, lettera a).

coscienza» (Falk 2016, 351).³⁶ La società civile, in altri termini, ha creato organismi paralleli, composti da esperti (filosofi, storici, giuristi) con lo scopo di aumentare la rilevanza politica ed etica del diritto internazionale (351).

Il funzionamento dei tribunali dei popoli non segue delle regole stabilite sul piano internazionale – con l’eccezione del tribunale permanente dei popoli di cui si dirà: così, se il Tribunale per dare voce alle *comfort women* a Tokyo prevedeva un ufficio del procuratore e degli accusati, il Tribunale delle donne in Sarajevo non ha identificato dei presunti perpetratori dei singoli crimini contro le donne. Con riguardo alle prove, i tribunali possono avvalersi di indagini sul posto, testimonianze delle vittime, rapporti di esperti per la ricostruzione storica o sociologica (Blaser 1992, 355). Il diritto applicabile è il diritto internazionale, che si interseca, nel caso dei tribunali dei popoli, con standard morali o politici (357). La decisione finale può assomigliare all’atto che abitualmente conclude un procedimento giudiziario oppure essere formulata sotto forma di raccomandazioni.

3.1 Il primo illustre precedente: il *Bertrand Russell Tribunal*

Primo tribunale dei popoli istituito dopo la Seconda guerra mondiale, il *Russell Tribunal* fu fondato nel 1966 dal filosofo Bertrand Russell e da alcuni suoi colleghi, incluso Jean Paul Sartre, con lo scopo di indagare sulla condotta della guerra in Vietnam da parte degli Stati Uniti (Byrnes 2013, 725). Il titolo era eloquente: il tribunale sugli *American War Crimes in Vietnam*.³⁷ Furono due in quell’occasione le sedute pubbliche del tribunale, la prima delle quali ebbe luogo a Stoccolma, in Svezia, dal 2 al 10 maggio 1967; la seconda a Roskilde, in Danimarca, dal 20 novembre al 1 dicembre 1967. Nel rapporto finale, elaborato dal presidente Sartre, il Tribunale affermò, all’unanimità, dopo aver ascoltato le testimonianze e relazioni di esperti, che il governo degli Stati Uniti commise atti di aggressione contro il Vietnam in base al diritto internazionale e che colpì con bombardamenti massicci obiettivi unicamente civili, quali ospedali, scuole, strutture sanitarie, dighe. Il Tribunale ritenne inoltre, all’unanimità, il governo e le forze armate statunitensi responsabili del «systematic and large-scale bombardment of civilian targets» e, con una sola astensione, responsabile delle ripetute violazioni della sovranità, neutralità ed integrità territoriale della Cambogia, incluso gli attacchi alla popolazione civile e a un certo

36 L’espressione, già introdotta da Falk dopo le esperienze dei primi *Russell Tribunals*, è stata ripresa dalla Commissione di Kuala Lumpur contro G.W. Bush e A.L. Blair, Case n. 1-CP-2011, *Notes of proceedings*, 19 novembre 2011, 49 (17).

37 I lavori del tribunale sono reperibili al sito <http://raetowest.org/vietnam-war-crimes/russell-vietnam-war-crimes-tribunal-1967.html> (2016-08-29).

numero di città cambogiane e villaggi.³⁸ Il governo di Australia, Nuova Zelanda e Sud Corea furono ritenuti complici degli Stati Uniti nella guerra di aggressione al Vietnam. I primi tribunali furono ampiamente criticati, ma costituirono senza dubbio il modello per lo sviluppo di nuovi organismi che hanno saputo rispondere al silenzio. Dopo la morte di Bertrand Russell, uno dei componenti del Tribunale, Lelio Basso, portò avanti il progetto del predecessore esaminando dapprima la repressione in Brasile e in generale in America Latina (1973-6), per poi fondare il Tribunale permanente dei popoli, un'istituzione capace di dare voce alle vittime di violazioni dei diritti umani fondamentali come dichiarati dalla Dichiarazione universale dei diritti dei popoli, proclamata ad Algeri nel 1976. Esso opera mediante uno statuto, adottato a Bologna il 24 giugno 1979, che definisce il numero dei membri del Tribunale (minimo 35, massimo 75) e il loro mandato (triennale), nonché detta delle regole precise per il suo funzionamento.³⁹ A oggi ha svolto 42 sessioni. In una recente sentenza, adottata con riguardo alla grande opera Tav in Italia, il Tribunale permanente ha affermato la propria legittimità «certo con i limiti ovvi di effettività di un 'tribunale di opinione'»:

La legittimità del TPP è nella sua stessa esistenza con funzione di denuncia, documentazione, resistenza ad una omissione e ad un silenzio di fronte alla realtà delle violazioni ai diritti fondamentali. L'analisi rigorosa dei fatti e delle lacune delle pratiche del diritto a livello nazionale ed internazionale fa memoria, per il presente e per il futuro, della priorità inviolabile dei diritti di vita e di dignità dei popoli concreti, la cui sovranità è l'unica fonte dell'autorità degli stessi Stati.⁴⁰

3.2 Ridare voce alle *comfort women*: il tribunale di Tokyo sulla schiavitù sessuale commessa da militari giapponesi

Durante la seconda guerra mondiale, le *comfort women*, in giapponese *jūgun ianfu*, erano donne reclutate e costrette alla schiavitù sessuale nelle *comfort station*; erano donne da cui i soldati traevano conforto durante il conflitto. Provenivano principalmente dalla Corea, ma anche dalla Cina e da altri Paesi del Sudest asiatico, alcune direttamente dal Giappone. Fu

38 <http://raetowest.org/vietnam-war-crimes/russell-vietnam-war-crimes-tribunal-1967.html#v1119-verdict-Sartre> (2016-08-29). Una delle testimonianze, quella di Nguyen Van Dong, ha riportato la commissione di numerosi crimini contro donne e bambini.

39 <http://tribunalepermanentedepopoli.fondazionebasso.it/tribunale-permanente-dei-popol/statuto/> (2016-08-29).

40 Diritti fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi opere. Dal Tav alla realtà globale Torino-Almese, 5-8 novembre 2015, 3.

uno dei primi esempi di traffico di donne ‘utilizzate’ – e la crudezza del verbo consente di descrivere chiaramente il fenomeno – dal governo giapponese per risolvere «diffusi problemi di disciplina militare» ed evitare casi estremi come lo stupro di massa di Nanchino (Totani 2011, 220). Si stima che siano state abusate tra 50.000 e 200.000 donne. Il coinvolgimento del governo giapponese nella commissione dei reati di stupro e sfruttamento sessuale fu chiaramente riconosciuto dal Tribunale penale di Tokyo, istituito subito dopo la seconda guerra mondiale. Tuttavia, il tribunale non esaminò se e in che termini il governo imperiale avesse ordinato la commissione di reati contro le donne (222). Il silenzio proseguì fino al 1990, quando alcune organizzazioni di donne coreane presentarono una richiesta di indagine sul fenomeno delle *comfort women* al parlamento giapponese. Il governo giapponese negò ogni coinvolgimento, attribuendo la responsabilità del reclutamento a soggetti privati (Caroli 2009, 134). Dieci casi furono portati all’attenzione di corti giapponesi e tutti e dieci vennero ritenuti irricevibili (Totani 2011, 224).

Il silenzio fu spezzato dal tribunale delle donne sui crimini internazionali, istituito nel 2000 a Tokyo, Giappone (Chinkin 2001, 335; Matsui 2003, 259).⁴¹ Sessantaquattro sopravvissute presentarono la loro testimonianza a Tokyo durante quattro giorni di processo. A differenza del Tribunale delle donne in Sarajevo, il Tribunale di Tokyo aveva una struttura molto simile ad un tribunale penale internazionale, presentando invero un team di sette procuratori il cui compito era quello di esporre le prove raccolte, e un corpo di giudici costituito da giuristi di fama internazionale. I giudici sottolinearono fin da subito che «il popolo giapponese non [era] sotto processo»; la responsabilità individuale per violazioni del diritto internazionale umanitario «does not include the ascription of collective guilt».⁴² Al termine del procedimento, il Tribunale delle donne in Tokyo concluse, nel suo *judgment*, che alcune tra le più alte cariche dello Stato, incluso l’imperatore Hirohito, erano responsabili individualmente per aver partecipato consapevolmente ad un sistema criminale che coltivava e sosteneva lo stupro e la schiavitù sessuale.⁴³ È evidente che l’impatto di questa decisione, ancorché non vincolante, fu enorme sull’opinione pubblica, anche se non condusse a risultati immediati.

41 Giudici erano: Gabrielle Kirk McDonald, ex Presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia; Carmen Maria Argibay, giudice in Argentina; Willy Mutunga, avvocato esperto di diritti umani; Christine Chinkin, giurista internazionalista.

42 *Transcript of oral judgment*, 4 dicembre 2001, § 8.

43 *Transcript of oral judgment*, 4 dicembre 2001, § 98.

4 L'impatto dei tribunali dei popoli e delle donne sul diritto internazionale

Per alcuni studiosi, i tribunali dei popoli non producono risultati concreti (Cryer 2005, 51). Ed invero, essi non hanno mai indotto i governi ad avviare procedimenti contro presunti perpetratori di crimini internazionali e sono stati spesso ignorati dai media in quanto ritenuti privi di legittimità (Falk 2014, 76). Non va negato, tuttavia, che essi costituiscono un fattore 'mobilizzante' dell'opinione pubblica, mediante il quale portare all'attenzione dei governi e delle organizzazioni internazionali situazioni completamente dimenticate. Così, nel caso delle *comfort women*, benché a distanza di quattordici anni dalla sentenza del Tribunale delle donne a Tokyo, il governo giapponese e quello sudcoreano hanno raggiunto nel dicembre 2015 un accordo che prevede da parte del Giappone, oltre alle scuse ufficiali del Primo Ministro Shinzo Abe, anche il pagamento di 8,3 milioni di dollari destinati a fondi per le donne sopravvissute.⁴⁴ Dal canto suo, la Corea del Sud si è impegnata a non far valere ulteriori pretese sul piano internazionale con riguardo alle *comfort women*. L'accordo non è stato scevro di critiche da parte delle organizzazioni a tutela delle donne, le quali non sono state coinvolte nella definizione dei termini della risoluzione di una controversia durata oltre 70 anni.⁴⁵

In questo scritto ci proponiamo di evidenziare l'importanza dei tribunali dei popoli e in particolare delle donne, sotto una duplice prospettiva: il loro contributo alla memoria collettiva degli abusi subiti dalle donne nel corso di situazioni di conflitto e post-conflitto; il fatto di costituire espressione di democrazia nel diritto internazionale.

4.1 Tribunali dei popoli e delle donne: il loro contributo alla memoria collettiva

L'espressione 'memoria collettiva' si deve a Maurice Halbwachs, sociologo e filosofo francese (1877-1945); nel suo volume, ultima opera prima della morte, lo studioso delimitò l'ambito della memoria distinguendolo da quello della storia:

La memoria collettiva si distingue dalla storia almeno per due aspetti. È una corrente di pensiero continua, di una continuità che non ha nulla di

⁴⁴ <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/28/korean-comfort-women-agreement-triumph-japan-united-states-second-world-war> (2016-08-29).

⁴⁵ Si veda, ad esempio, l'analisi di Kennedy, Nagakawa 2016.

artificiale, poiché non conserva del passato che ciò che ne è ancora vivo, o capace di vivere nella coscienza del gruppo. Per definizione, non supera i limiti di questo gruppo. Quando un periodo smette di essere interessante per il periodo che segue, non è lo stesso gruppo che dimentica una parte del suo passato: ci sono, in realtà, due gruppi che si succedono. La storia, viceversa, divide la serie dei secoli in periodi così come la materia di una tragedia si divide in tanti atti (Halbwachs [1950] 2001, 155).

Abbiamo già argomentato altrove (De Vido, in corso di stampa), con riferimento specifico al reato di stupro, che la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Rwanda, raccogliendo le memorie individuali di decine di vittime, ha contribuito a modellare una memoria collettiva degli stupri che è divenuta parte della memoria non di un solo gruppo - le donne - ma dell'intera comunità internazionale.⁴⁶ Nonostante i limiti strutturali propri del mandato dei tribunali internazionali, non da ultimo il fatto di interessarsi solo di reati compiuti **durante** il conflitto, abbiamo dimostrato, come sostenuto da un'autrice, che «remembering wrongdoing is essential to justice» (Campbell 2014, 105). È in questo ricordo dei reati compiuti che si innesta il nostro ragionamento sui tribunali dei popoli, e nello specifico delle donne. Là dove l'indifferenza dei governi ha impedito di ottenere giustizia e riparazione per le vittime, i tribunali dei popoli hanno contribuito a preservare e 'mettere insieme' la memoria collettiva. Nel caso dell'ex Jugoslavia, oggetto di analisi in più di un contesto internazionale come si è detto, il Tribunale delle donne in Sarajevo è riuscito ad andare oltre la giustizia internazionale, dando voce alle donne vittime provenienti da ogni parte della regione, indagando non solo crimini che sono stati compiuti durante e **dopo** il conflitto a dimostrazione della difficoltà di ogni processo di transizione, ma anche crimini che difficilmente troverebbero collocazione in questa o quella fattispecie penale - basti pensare alla violenza economica.

4.2 Tribunali dei popoli e delle donne: democrazia e diritto internazionale

Il concetto di democrazia raramente compariva negli studi internazionalisti prima della dissoluzione dell'Unione sovietica (Fox, Roth 2001, 327). Esso infatti sembrava estraneo ad una comunità, quella internazionale di impronta westfaliana, caratterizzata da Stati sovrani ed indipendenti.

⁴⁶ Intesa come comunità di Stati, organizzazioni internazionali, ma anche società civili. In tal senso si veda Segretario Generale ONU Kofi Annan in 1999, Press Release SG/SM/7133 PI/1176, Secretary-General Examines 'Meaning of International Community' In Address To Dpi/Ngo Conference, <http://www.un.org/press/en/1999/19990915.sgsm7133.doc.html> (2016-08-29).

Tuttavia, il principio di 'legittimità democratica' è apparso come uno dei cambiamenti più radicali dalla caduta del muro di Berlino. In particolare, tra il 1989 e il 2010, si è assistito ad un'epoca nuova del diritto internazionale, durante la quale l'esercizio del potere di governo a livello nazionale è stato regolamentato dal diritto internazionale (D'Aspremont 2012).

Negli ultimi anni, tuttavia, il concetto di democrazia si è manifestato, più o meno direttamente, in strumenti sia a carattere vincolante sia non vincolante che hanno previsto ampi processi di partecipazione popolare. Basti citare, a titolo di esempio, la dichiarazione di Rio del 1992 in cui si legge che «[e]nvironmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens». ⁴⁷ Recentemente, inoltre, il coinvolgimento della società civile è stato invocato quale risposta alla scarsa trasparenza propria delle organizzazioni internazionali; aspetto, questo, emerso con evidenza nel corso dei negoziati per il Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti, Stati Uniti-Unione Europea. ⁴⁸

In questa chiave possiamo leggere l'esperienza dei tribunali dei popoli, e delle donne più nello specifico. Là dove i meccanismi propri di un sistema internazionale, tradizionalmente fondato sul concetto di Stato, non sono sufficienti a rispondere al desiderio di giustizia, i tribunali dei popoli sopperiscono a questa mancanza, esprimendo così la crescente domanda di «real global democracy sustained by the rule of law» (Falk 2012, 10). Una democrazia che, ci sembra, possa acquisire una dimensione di genere nei tribunali delle donne: in questo caso, questi organismi esercitano una funzione ulteriore, quella di intaccare le relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che caratterizzano tutte le società e si acuiscono nelle situazioni di conflitto e post-conflitto.

5 Conclusioni

In questo scritto, a partire dall'esperienza del Tribunale delle donne in Sarajevo, abbiamo voluto dimostrare che, nonostante siano piuttosto ignorati dalla dottrina internazionalista, i tribunali dei popoli e delle donne svolgono un ruolo importante nello sviluppo del diritto internazionale; un diritto, questo, che, soprattutto negli ultimi decenni, non può più ritenersi unicamente il diritto 'delle relazioni tra gli Stati'. Come ben osservano alcuni studiosi, l'esistenza di un ordinamento giuridico internazionale si caratterizza per «an endless constellation and combination or variety of ac-

⁴⁷ UN Doc. A/CONF. 151/PC/WG.III/L.33/Dev. 1 (1992).

⁴⁸ Dopo le critiche ai negoziati, la Commissione Europea ha pubblicato molti documenti che rivelano la posizione dell'Unione Europea. Nel sito http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm (2016-08-29), vi è altresì un'apertura ai cittadini che possono esprimere le loro opinioni e perplessità sull'accordo.

tors and normative outputs and processes» ed esso è «far more malleable than conventionally understood» (Pauwelyn, Wessel, Wouters 2012, 16). La nascita di *standard-setting bodies*, ovvero di organismi 'informali' in quanto privi di trattato istitutivo, nei settori soprattutto della finanza internazionale - pensiamo al *Financial Stability Board* - ne è esempio eloquente. È certo che questi ultimi godono di quella 'legittimità', data dal consenso governativo alla loro istituzione ancorché scevra del formalismo proprio delle organizzazioni internazionali, di cui sono privi i tribunali dei popoli.

I tribunali dei popoli e delle donne sono stati, infatti, scarsamente analizzati proprio in quanto la loro autorità non deriva dagli Stati o da organizzazioni internazionali e in quanto incapaci con le loro decisioni di avere un impatto sulle relazioni 'tra gli Stati'. Tuttavia, questo approccio ci sembra limitante. I Tribunali dei popoli e delle donne devono essere considerati una forma di prassi che «finds its more important impact in building solidarity and affirming the experiences of those who have suffered human rights violations» (Byrnes, Simm 2013, 743). Essi esprimono la chiara intenzione di «reflect critically on existing legal rules and practices in order to foster change» (Otto 2016). Le donne riunite a Sarajevo erano consapevoli di non poter costringere i governi a istituire nuovi meccanismi per la riparazione dei danni subiti durante e dopo il conflitto nell'ex Jugoslavia. Le loro testimonianze sono state tuttavia raccolte e scritte e saranno trasmesse, segno di una memoria collettiva che non andrà perduta.

Il materiale raccolto da questi tribunali potrebbe altresì essere utilizzato da organismi creati dagli Stati - commissioni d'inchiesta o veri e propri tribunali internazionali - per successive procedure (Byrnes, Simm 2013, 742). Quest'ultimo profilo ci pare meriti ulteriore attenzione. Se, invece, i tribunali internazionali 'legittimi' in quanto creati da organizzazioni internazionali o dalla volontà degli Stati, prendessero in considerazione le indagini e le testimonianze dei tribunali dei popoli e delle donne, ciò rappresenterebbe un passo avanti nel cammino verso una democrazia intesa, come si è detto, quale partecipazione ai processi decisionali a livello internazionale.⁴⁹

49 Questo aspetto non è del tutto nuovo. Pensiamo ad esempio alla partecipazione delle organizzazioni non governative in qualità di *amicus curiae* nei procedimenti della World Trade Organization (Sands, Mackenzie 2008).

Bibliografia

- Askin, Kelly D. (1997). *War Crimes Against Women*. The Hague: Kluwer.
- Blaser, Arthur W. (1992). «How to Advance Human Rights Without Really Trying: An Analysis of Non-Governmental Tribunals». *Human Rights Quarterly*, 14, 339-370.
- Byrnes, Andrew; Simm, Gabrielle (2014). «International Peoples' Tribunals in Asia: Political Theatre, Juridical Farce or Meaningful Intervention?». *Asian Journal of International Law*, 4(1), 103-24.
- Byrnes, Andrew; Simm, Gabrielle (2013). «People's Tribunals, International Law and the Use of Force». *UNSW Law Journal*, 36(2), 711-44.
- Camilotti, Silvia (2011). «Le Donne in Nero si raccontano. Scritti di Marianna De Ambrogio, Staša Zajović e Lepa Mladjenović». *DEP*, (15), 261-92.
- Campbell, Sue (2014). «Memory, Reparation, and Relation». Campbell, Sue (ed.), *Our Faithfulness to the Past. The Ethics and Politics of Memory*. Oxford: Oxford University Press.
- Cançado Trindade, Antonio Augusto (2011). *The Access of Individuals to International Justice*. Oxford: OUP.
- Caroli, Rosa (2009). «Comfort Women. Una lettura di genere». *Deportate Esuli Profughe*, (10), 132-43.
- Cassese, Antonio; Gaeta, Paola (2013). *Cassese's International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Charlesworth, Hilary; Chinkin, Christine (2000). *The Boundaries of International Law*. Manchester: Manchester University Press.
- Chinkin, Christine (2001). «Women's International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery». *American Journal of International Law*, 95(2), 335-40.
- Copelon, Rhonda (2011). «Toward Accountability for Violence Against Women in War: Progress and Challenges». Heineman, Elizabeth (ed.), *Sexual Violence in Conflict Zones*. Philadelphia: University Press of Philadelphia.
- Cryer, Robert (2005). *Prosecuting International Crimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- D'Aspremont, Jean (2012). «1989-2010: The Rise and Fall of Democratic Governance in International Law». Crawford, James (ed.), *Select Proceedings of the European Society of International Law*. Oxford: Hart Publishing.
- De Schutter, Olivier (2014). *International human rights law*. 2a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Vido, Sara (in corso di stampa). «Collective Memory of Rape: An Analysis from an International Law Perspective». *Sociologia del diritto*.
- De Vido, Sara (2016). *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*. Milano: Mimesis.

- De Vido, Sara (2014). «States' Due Diligence Obligations to Protect Women from Violence. An European Perspective in Light of the 2011 CoE Istanbul Convention». Benedek, Wolfgang et al. (eds), *European Yearbook on Human Rights*. Vienna: Nwv.
- Duhaček, Daša (2015). «Women's Court: A Feminist Approach to In/Justice». Zajović, Staša (ed), *Women's Court: About the Process*. Belgrado: Centre for Women's Studies, Women in Black.
- Falk, Richard K. (2016). «Searching for a jurisprudence of the conscience. International criminal liability and humanitarian intervention». Weston, Burns H.; Grear, Anna (eds), *Human Rights in the World Community*. Philadelphia: Pennsylvania University press.
- Falk, Richard K. (2014). *(Re)imaging Humane Global Governance*. Abington: Routledge.
- Falk, Richard K. (2012). «War, War Crimes, Power and Justice: Towards a Jurisprudence of Conscience». *Asia Pacific Journal*, 10(4), 1-12.
- Falk, Richard K. (1985). «Keeping Nuremberg alive». Falk, Richard K. et al. (eds), *International law: a Contemporary Conception*. Boulder: Westview.
- Fox, Gregory H.; Roth, Brad R. (2001). «Democracy and International Law». *Review of International Studies*, 27, 327-52.
- Francioni, Francesco (2008). «Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale generale». Francioni, Francesco et al. (a cura di), *Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale e dell'Unione Europea*. Milano: Giuffrè.
- Griffin, Mary (2000). «Ending the Impunity of Perpetrators of Human Rights Atrocities: A Major Challenge for International Law in the 21st Century». *International Review of the Red Cross*, (838), 369-89.
- Halbwachs, Maurice ([1950] 2001). *La memoria collettiva*. Trad. di Paolo Jedlowski e Teresa Grande. Milano: Unicopli. Trad. di: *La mémoire collective*.
- Hawkins, Virgil (2008). *Stealth Conflicts*. Aldershot: Ashgate.
- Healey, Sharon A. (1995). «Prosecuting Rape under the Statute of the War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia». *Brooklyn Journal of International Law*, 21(2), 327-83.
- Henry, Nicola (2011). *War and Rape. Law, Memory and Justice*. London: Routledge.
- Kaufmann, Walter (1969). «The Origin of Justice». *The Review of Metaphysics*, 23(2), 209-39.
- Kennedy, Trevor; Nagakawa, Misato (2016). «Public Divided over 'Comfort Women' Agreement» [online]. *Eastasiaforum* URL <http://www.eastasiaforum.org/2016/01/22/public-divided-over-comfort-women-agreement/> (2016-08-29).
- Lucas, Marieme H. (2015). «Il Tribunale delle donne» [online]. *Tribunale delle Donne per la ex Jugoslavia, un approccio femminista alla giustizia*.

- URL <http://www.zenskisud.org/en/pdf/2015/Tribunale%20delle%20Donne%20per%20la%20ex%20Yugoslavia.pdf> (2016-08-29).
- MacKinnon, Catherine A. (1993). «Crimes of War, Crimes of Peace». *UCLA Women's Law Journal*, 4(1), 59-86.
- Matsui, Yayori (2003). «Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery: Memory, Identity, and Society». Li, Peter (ed.), *Japanese War Crimes: The Search for Justice*. New Brunswick: Transaction publisher.
- Ní Aoláin, Fionnuala (2012). «Advancing Feminist Positioning in the Field of Transitional Justice». *International Journal of Transitional Justice*, 6, 1-24.
- O' Rourke, Catherine (2013). *Gender Politics in Transitional Justice*. London: Routledge.
- Otto, Dianne (2016). «Impunity in a Different Register: People's Tribunals and Questions of Judgement, Law and Responsibility». Davis, Dennis; Engle, Karen; Miller, Zinaida (eds), *Anti-Impunity and the Human Rights Agenda*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pauwelyn, Joost; Wessel, Ramses A.; Wouters, Jan (2012). *When Structures Become Shackles: Stagnation and Dynamics in International Lawmaking* [online]. Leuven: working paper n. 97 https://www.researchgate.net/publication/272289972_The_Stagnation_of_International_Law (2016-08-29).
- Sands, Philippe J.; Mackenzie, Ruth (2008). «International Courts and Tribunals, Amicus Curiae». *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Heidelberg: Max Planck.
- Totani, Yuma (2011). «Legal Responses to World War II Sexual Violence: The Japanese Experience». Heineman, Elizabeth (ed.), *Sexual Violence in Conflict Zones*. Philadelphia: University Press of Philadelphia.
- Weiss-Wendt, Anton (2010). «The State and the Genocide». Bloxham, Donald; Moses, A. Dirk (eds), *The Oxford Handbook of Genocide Studies*. Oxford: Oxford University Press.
- Zajović, Staša (2015). «The Women's Court - A Feminist Approach to Justice: Review of the Process of Organizing of the Women's Court». Zajović, Staša; Duhaček, Daša; Iveković, Rada (eds), *Women's Court: About the Process*. Belgrado: Centre for Women's Studies, Women in Black.
- Zajović, Staša; Duhaček, Daša; Iveković, Rada (2015). *Women's Court: About the Process*. Belgrado: Centre for Women's Studies, Women in Black.

